

**COMUNE DI CAPPADOCIA  
PROVINCIA DI L'AQUILA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO  
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.  
LEGGE REGIONALE 23.12.1999 N. 135.  
MERCATO ANNUALE E STAGIONALE.**

\* \* \* \* \*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
C.C. N. 29 DEL 29.05.2001  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
CON DELIBERAZIONE  
C.C. N. 4 DEL 18.02.2003**

**ART. 1  
OGGETTO**

Il presente regolamento, emanato in conformità con le disposizioni di cui al titolo 10 del D.Lgs 114/99 e con indirizzi di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 135 del 23.12.1999, disciplina le condizioni e le modalità nonché i criteri dell'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il rilascio delle relative autorizzazioni su posteggi dati in concessione per dieci (10) anni.

**ART. 2  
INDIVIDUAZIONE E QUALIFICA DELLE AREE**

Il mercato settimanale viene confermato il giorno di DOMENICA di ogni settimana. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche del Comune.

Le aree pubbliche destinate al mercato del Comune, la loro esatta ubicazione, la superficie complessiva, la delimitazione, la collocazione dei posteggi, sono indicate nelle allegate planimetrie del presente regolamento generale.

Nel Comune di Cappadocia le aree adibite a mercato sono stabilite come segue:

- località Camporotondo Piazzale Monna Rosa, denominato mercato annuale e mercato stagionale operante nel periodo 01.07 al 31.08 di ogni anno (ad agosto verrà effettuato mercato giornaliero, considerata la maggiore affluenza di turisti) con disponibilità di n°21 posti di cui n. 5 destinati al mercato annuale e n. 16 destinati al mercato stagionale;
- Cappadocia Via Don Calabria, denominato mercato annuale, con disponibilità di n°15 posti;
- Petrella Liri Viale Vittorio Veneto, denominato mercato annuale, con disponibilità di n°5 posti;
- Verrecchie Piazza della Chiesa, denominato mercato annuale, con disponibilità di n°5 posti.

**ART. 3  
NORME GENERALI**

- 1) Per aree pubbliche, si intendono, quelle aree gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- 2) Per commercio al dettaglio, si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree soggette a pubblico passaggio.
- 3) Per posteggio, si intende la porzione di area pubblica o di area privata nella quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione decennale all'operatore autorizzato all'esercizio della suddetta attività commerciale, limitatamente al giorno di svolgimento del mercato.
- 4) Per mercato, si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia disponibilità, composta dai posteggi previsti nell'allegata planimetria, destinata all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- 5) Per mercato straordinario, si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normale prevista, senza la riassegnazione dei posteggi salvo quelli rimasti occasionalmente liberi. I mercati straordinari, si svolgono di norma nei periodi festivi. In occasione degli stessi trattandosi di comune a prevalente economia turistica, il sindaco può stabilire deroghe agli orari (art. 17, comma 3, L.R. 135/99).
- 6) Le presenze degli assegnatari del posteggio sono riferite al numero di volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere

l'attività (esempio: l'operatore occupa solo il posto con il mezzo, senza vendita). Per presenze effettive, invece, si intendono quelle maturate esitando la merce. Le presenze effettive sono, ovviamente, preferite in quanto, operando realmente non causano l'impoverimento merceologico del mercato.

- 7) Per concessione di posteggio, si intende l'atto rilasciato dal Comune che consente l'utilizzo del posteggio nel mercato e nel territorio comunale, mediante l'individuazione di una sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati. Nel caso di posteggi resisi liberi nel giorno di mercato, essi possono essere assegnati con il "ruolino di spunta", agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante della Regione Abruzzo, previa verifica delle presenze.

#### **ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche, è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 7 del precedente articolo.
- 2) La stessa autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o società regolarmente iscritte secondo le norme vigenti.
- 3) L'operatore ha diritto a farsi sostituire, previa comunicazione al comune, per causa di forza maggiore e per un periodo comunque limitato anche da altro soggetto, purché lo stesso risulti essere Socio, familiare o dipendente in regola con la normativa di riferimento.
- 4) Non può essere rilasciata dal Comune più di una autorizzazione per l'utilizzo di posteggi nello stesso mercato, sia che il richiedente sia persona fisica sia che trattasi di società di persone
- 5) In occasione dello svolgimento, i banchi vanno sistemati secondo le prescrizioni del Comune, tenendo conto della cartografia allegata al presente regolamento, approntata per salvaguardare in particolare l'incolumità e la sicurezza pubblica e per consentire un agevole controllo alla Polizia Municipale assegnati d'ordine al mercato.
- 6) L'occupazione dei posteggi con le installazioni di vendita ha luogo a partire dai 60 minuti che precedono l'orario iniziale di vendita, e lo sgombero deve avvenire entro i 60 minuti successivi all'orario di cessazione delle vendite.
- 7) I posteggi nel mercato devono osservare le dimensioni stabilite dalla cartografia; la copertura delle tende non deve superare i m. 3,50 di altezza e non deve essere inferiore ai m. 2,20.
- 8) Ogni singolo operatore deve poter esibire l'autorizzazione amministrativa e l'autorizzazione sanitaria (ove prevista), entrambe in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" per lo svolgimento dell'attività nei mercati settimanali deve essere inviata, a mezzo raccomandata postale. La stessa, indirizzata al Comune di Cappadocia, deve contenere:

- 1) le esatte generalità del richiedente o la ragione sociale se società di persone;
- 2) l'indicazione del codice fiscale;
- 3) se già operatore in attività, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza per il commercio su aree pubbliche;
- 4) l'indicazione del settore merceologico richiesto;
- 5) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto;
- 6) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, del D. Lgs. 114/98;
- 7) dichiarazione del richiedente di non essere stato titolare, e di aver conseguentemente ceduto ad altri operatori tramite donazione o cessione di azienda, analoga autorizzazione negli ultimi dieci anni, fatto salvo il decadimento della concessione per somma di assenze.

L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il posteggio non sia disponibile o quando nei mercati del Comune non siano disponibili altri posteggi; la medesima non è comunque valida se non contiene l'esatta ubicazione ed indicazione del posteggio concesso. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, che cambia la propria residenza o domicilio, è comunque tenuto a farne comunicazione e la variazione deve essere indicata sul titolo di autorizzazione. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta agli organi di vigilanza.

## **ART. 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO**

- 1) I concessionari di posteggio operanti nello stesso, hanno diritto alla riassegnazione del vecchio posteggio, come stabilito dall'art.7 comma 3, L.R. 135/99. Gli operatori concessionari dei posteggi eliminati per motivi di interesse pubblico, hanno la facoltà di scegliere un nuovo posteggio, di identiche dimensioni, tra quelli resisi liberi per revoca. Al momento della scelta il Comune terrà conto per l'assegnazione preferenziale dei richiedenti, della anzianità di mercato e, in subordine, della più vecchia iscrizione al Registro delle Imprese competente.
- 2) In caso di ulteriori posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, in albo pretorio, un regolare bando, contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Una copia del bando sarà trasmessa, nello stesso giorno di pubblicazione all'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore.
- 3) Il bando deve contenere:
  - l'elenco dei posteggi da assegnare con relativa identificazione;
  - il termine di 60 gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda;
  - il termine entro il quale viene redatta ed affissa all'albo pretorio una graduatoria che non può superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando;
  - il nominativo del funzionario del procedimento amministrativo.
- 4) La graduatoria è formulata in seguito a:
  - il maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
  - anzianità dell'attività maturata con l'iscrizione nel registro delle imprese per l'attività commerciale su aree pubbliche.
- 5) Prima della pubblicazione di cui al comma 2 il Comune dovrà espletare una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti gli operatori del mercato già concessionari di posteggio interessati che ne facciano domanda. I residui posteggi rimasti liberi, verranno posti in assegnazione a mezzo bando.
- 6) Gli operatori non possono scambiare il posteggio tra loro, gli stessi posteggi occasionalmente non occupati dai titolari, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato settimanale.
- 7) Gli addetti al controllo provvedono alla rilevazione delle presenze giornaliere.
- 8) Nel mercato stagionale sono comunque riservati n. 2 (due) posteggi per i produttori agricoli assegnati con i criteri di cui sopra, qualora vi siano domande superiori alla disponibilità. I produttori agricoli devono comunque attestare la loro iscrizione agli elenchi di competenza e appartenenza.
- 9) La concessione del posteggio ha durata decennale.

## **ART. 7 REVOCA DECADENZA E SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

L'autorizzazione per la concessione di posteggio è revocata:

- 1) Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio;
- 2) per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per i periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia o altri gravi impedimenti, da comprovare con idonea certificazione da produrre all'amministrazione nei termini di gg.15 dall'impedimento.
- 3) Trattandosi di mercato settimanale il periodo di mancato utilizzo va riferito all'effettivo numero di settimane in cui esso si svolge e, perciò, l'assenza ingiustificata deve

verificarsi per almeno 17 settimane nell'anno solare.

- 4) Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi comprovati di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere una superficie inferiore a quello revocato e deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato. La revoca va comunque preventivamente comunicata all'operatore.
- 5) A causa del mancato rispetto della normativa e dei requisiti di cui al Titolo X del D.Lgs. 114/98 e della L.R. n. 135 del 23/12/99.
- 6) In aggiunta ai casi previsti dalle altre fonti normative, il presente Regolamento di mercato prevede quali cause di automatica decadenza della concessione di posteggio:
  - a. l'accertamento, nell'arco di un biennio, di cinque infrazioni inerenti lo sgombero dei rifiuti;
  - b. l'accertamento, nell'arco di un biennio, di cinque infrazioni alle norme relative alle dimensioni degli impianti di vendita così come riportati in cartografia;
  - c. l'accertamento, nell'arco di un biennio, nei confronti del concessionario, di cinque infrazioni in materia sanitaria e di igiene del personale addetto alle vendite;
  - d. l'accertato mancato pagamento delle tariffe dovute per la T.O.S.A.P. e per la T.A.R.S.U., determina la sospensione del posteggio. La sospensione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e la sua durata è pari al periodo di mancato versamento. Ne consegue che il posteggio sarà riassegnato all'interessato non appena provvederà al pagamento. Nel frattempo lo stesso posteggio potrà essere utilizzato dagli eventuali spuntisti.

L'organo cui è attribuita la comunicazione della decadenza e della sospensione, nei casi in cui è considerata automatica, è l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, nella persona del Responsabile o suo sostituto. Le infrazioni di cui sopra sono comunicate al Responsabile della Polizia Municipale, dagli uffici comunali tenuti alla riscossione dei predetti tributi.

## **ART. 8 PAGAMENTO TRIBUTI**

Per l'assegnazione del posteggio nell'ambito del mercato settimanale, il richiedente dovrà corrispondere, a norma del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.), approvato con delibera di C.C. n 40 del 14.07.1994, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico di € 1,55 al metro quadro. Tale somma è stata stabilita in quanto tariffa media per i Comuni di classe V, cui appartiene il Comune di Cappadocia.

Inoltre il richiedente dovrà corrispondere la somma di € 46,48 annue per lo smaltimento rifiuti (T.A.R.S.U.) per entrambi le tipologie di mercato.

Per quanto riguarda la T.O.S.A.P. gli artt. 42 e 45 del D.L.vo 566 del 28.12.1993 prevedono una riduzione della quota prevista in seguito ad alcuni abbattimenti.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste in rapporto alla durata delle occupazioni medesime nel seguente modo:

- a) per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni è prevista una riduzione del 20%;
- b) per la categoria dei venditori ambulanti è prevista una riduzione del 50%;
- c) il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
- d) la tariffa giornaliera va calcolata in base all'orario effettivo previsto per il mercato.

In base a quanto sopra esposto si evince che la tariffa giornaliera per metro quadrato di occupazione è per il mercato settimanale domenicale di € 0,08, (ovvero € 3,10 al giorno in quanto i posteggi hanno una dimensione pari a m<sup>2</sup> 40).

Per gli "spuntisti", ovvero i soggetti legittimati all'assegnazione temporanea (ruolino di spunta), è previsto un pagamento forfettario di € 7,00 giornaliere comprensive di T.A.R.S.U. e T.O.S.A.P.

**ART. 9**  
**ORARIO DI SVOLGIMENTO**

- 1) Salvo prescrizioni e disposizioni particolari, l'orario del mercato settimanale del Comune di Cappadocia ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore 14.00. Il posteggio non deve essere occupato oltre le ore 9.00 salvo casi particolari.
- 2) Gli orari di vendita sono uguali per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalla merceologia trattata.

**ART. 10**  
**VERIFICA ASSENZE**

- 1) Le assenze dei titolari di posteggio vengono rilevate dalla Polizia Municipale del Comune per la predisposizione della graduatoria dei soggetti legittimati a partecipare al mercato (ruolino di spunta).
- 2) È giudicato assente il concessionario del posteggio che non lo occupi entro le ore 9.00. Il posteggio deve essere effettivamente utilizzato esitando la merce.

**ART. 11**  
**DIVIETI**

- 1) Al fine di garantire il miglior svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante la cosiddetta "illustrazione della merce", qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni ed alle vendite.
- 2) Nei mercati è vietato l'uso di apparecchi per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per gli operatori su aree pubbliche che vendono dischi, musicassette, radio, ecc., i. quali devono però tenere il volume entro limiti di moderazione o, comunque tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.
- 3) È vietata altresì la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi, articoli pirici non a norma ed oggetti in metallo prezioso.

**ART. 12**  
**RACCOLTA RIFIUTI**

I rifiuti prodotti da ogni concessionario del posteggio devono essere rimossi a cura dello stesso e conferiti nei punti di raccolta situati nei pressi dell'area di mercato.

**ART. 13**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori su aree pubbliche prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di mercato;
- 2) I soggetti operanti nel mercato del Comune che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.114/98 e della L.R. n.135 del 23/12/99 siano titolari della concessione prevista dalla ex legge n.112/91, hanno diritto a continuare l'attività nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa.
- 3) Le graduatorie esistenti, a qualsiasi titolo per il mercato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate nella loro validità
- 4) Per quanto non previsto nel presente Regolamento di mercato, si applicano le norme di cui al Titolo X del D. Lgs. n.114/98 e dalla L.R. n. 135/99.